
Comune di Benevello

Esercizio 2024

Dati aggiornati al 13/07/2023

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2024/2025/2026**

Premessa

Nell'ambito delle "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" introdotte dal D.Lgs. 23-06-2011 n° 118 s.m.i., il processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono illustrati nell'allegato 4/1 "Principio applicato della programmazione".

È ormai una condizione acquisita che fra gli strumenti in esso indicati particolare rilievo lo assume il Documento unico di programmazione (DUP), "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione".

Il principio contabile della programmazione precisa: "Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi (...)".

Quanto alla parte programmatica, il DUP 2024/205/2026 anticipa la definizione del quadro complessivo delle risorse che si stimano disponibili per il triennio, in funzione delle scelte prevedibilmente operate a livello nazionale, regionale e, in sede di formazione dello schema di bilancio di previsione, a livello locale.

Come ormai da prassi consolidata il presente documento di programmazione, dovrà essere integrato entro i termini di legge con la "nota di aggiornamento" finalizzata ad adeguare le previsioni in funzione delle risorse disponibili, delle opportunità e dei vincoli presenti alla data di formazione dello schema del bilancio di previsione 2024/2025/2026, a seguito dell'approvazione del D.E.F. del NADEF, del DEFR e della conseguente nota di aggiornamento, dagli effetti anche sugli enti locali dei provvedimenti collegati alla gestione del PNRR.

Il contesto generale nel quale si colloca l'attuale fase di programmazione di bilancio continua ad essere condizionato dal conflitto Russia/Ucraina, parzialmente dalla crisi delle materie prime in generale, e dalle tensioni inflazionistiche a livello globale che incidono inevitabilmente sulla spesa corrente degli enti locali a livello di acquisto beni, servizi e lavori ma anche in termini di spesa di personale.

Il D.U.P. attualmente in approvazione sconta ovviamente le difficoltà di produrre con completezza i documenti di programmazione a corredo dello stesso e del bilancio, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 118/2011, l'ente opera partendo dal presupposto di rispettare i termini ordinari di approvazione del Bilancio di Previsione.

Le novità e le modifiche a livello di programmazione e gestionale sono in prospettiva importanti:

- La vigenza dal 1° di luglio del nuovo Codice degli appalti. (D.Lgs. n. 36/2023), già entrato in vigore il 1° aprile 2023, sarà efficace anche per le parti che riguardano la programmazione a partire dal 1° luglio, anche se ci troviamo ancora in una fase in cui le disposizioni delle varie fonti si sovrappongono in un vortice transitorio di non facile coordinamento.
- L'interazione tra DUP e PIAO per quanto attiene le sotto sezioni dedicate alla programmazione dei fabbisogni di personale, il PEG, il piano performance come da modifiche ARCONET ai principi contabili

- Le novità in termini armonizzazione contabile con le nuove modifiche al TUEL per quanto attiene iter di bilancio e programmazione
- La completa applicazione delibere ARERA sul mondo dei rifiuti per quanto attiene la redazione del PEF e l'applicazione dei nuovi costi standard di riferimento
- La prosecuzione del PNRR e le attività tese al raggiungimento dei milestone
- L'approvazione del " decreto LeggePA" che ha modificato importanti aspetti sul reclutamento e sul finanziamento della spesa di personale
- La riforma della giustizia tributaria adottata con la Legge n. 130 del 2022

La Commissione Arconet, in data 11 aprile 2018, ha definito le linee guida del Nuovo Documento Unico di Programmazione Semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; successivamente il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.05.2018, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha recepito la proposta della Commissione ed ha modificato i punti 8.4 e 8.4.1. del principio contabile applicato concernente la programmazione, approvando un modello di D.U.P. semplificato.

Nel sopra citato decreto si precisa che si considerano approvati in quanto contenuti nel DUPS, senza necessità di ulteriori deliberazioni i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 (dal 2020 non più necessario per effetto dell'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019),
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

Il punto 8.4.1 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 dispone che ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Poichè la popolazione di questo ente risulta inferiore a 2000 abitanti, il presente Documento Unico di Programmazione è stato compilato in modo più completo, suddiviso in sezione strategica ed operativa,

semplificandone però i contenuti; il documento illustra comunque quanto previsto dal suddetto principio contabile applicato allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Indice

Premessa	2
Indice	5
LA SEZIONE STRATEGICA	8
Analisi strategica delle condizioni esterne	8
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale	8
Programmazione nazionale e regionale	8
Situazione e previsioni del quadro economico-finanziario italiano	8
Piano nazionale ripresa e resilienza – PNRR	9
Il coordinamento tra strumenti di programmazione richiesto dall'art. 6 DL 80/2021 impone poi l'integrazione tra il Piano Anticorruzione e l'Audit PNRR nell'ambito del PIAO - Piano Integrato attività e organizzazione.	15
Criticità ed opportunità gestionali PNRR/PNC – enti locali	15
La situazione regionale - il DEFR 2024-2026 e la sua nota di aggiornamento	18
La legge di bilancio 2022 e le attuali disposizioni che incidono sulle previsioni di entrata e di spesa sul bilancio di previsione 2024.25.26.	19
Programmazione ed equilibrio di bilancio	22
Analisi strategica delle condizioni interne	23
Dati demografici	23
Indicatori economici	24
Grado di autonomia finanziaria	24
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite	24
Grado di rigidità del bilancio	25
Grado di rigidità pro-capite	25
Costo del personale	26
Condizione di ente strutturalmente deficitario	26
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE	26
Servizi pubblici locali	27
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	27
PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO	28
Investimenti programmati	28
Investimenti programmati ad oggi non finanziati e non inseriti nel piano annuale e triennale Lavori pubblici	28
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	29
Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio	29
COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	31
POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA	31
IMU	31
Tassa sui rifiuti (TARI)	32
Il Piano Economico Finanziario	33
L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: le criticità nella procedura di aggiornamento	33
L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: su cosa concentrarsi	33
L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: passaggi tecnico-operativi	34

Inserimento dei costi consuntivi annualità 2022-2023	34
Il limite tariffario	34
Controlli sul TQRIF.....	34
Conclusioni.....	34
Costi standard rifiuti 2023. Nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione	34
Imposta di soggiorno	36
Addizionale comunale Irpef.....	36
Politica tariffaria dei servizi	37
Analisi per tipologia delle risorse finanziarie	38
Andamento e sostenibilità dell'indebitamento	39
Equilibri di bilancio e di cassa	40
Equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica	40
Previsione di cassa	42
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE	42
Risorse umane	42
Indirizzi ed obiettivi strategici.....	42
LA SEZIONE OPERATIVA	44
Descrizione composizione sezione operativa	44
Impegni pluriennali.....	47
Opere pubbliche	48
Programma triennale di forniture e servizi	50
Fabbisogno personale (P.F.P.)	51
Programma incarichi di collaborazione autonoma.....	54
Eliminazione vincoli	54
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali	55

Comune di Benevello

Esercizio 2024

PARTE PRIMA

LA SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato.

ARCO TEMPORALE DELLE LINEE DI MANDATO

Quinquennio 2020/2025.

ARCO TEMPORALE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (D.U.P.S e Bilancio di Previsione):

Triennio 2024/2026

Si dà evidenza, che, a seguito della tornata elettorale del 21/09/2020, il periodo di mandato della nuova amministrazione non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2024-2026.

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'Ente (ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione), in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne
- analisi delle condizioni interne
- obiettivi strategici

Analisi strategica delle condizioni esterne

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP).

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, per quanto possibile sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano, sicuramente complicato in origine dall'onda lunga dell'emergenza epidemiologica ed economica da Covid.19, e successivamente dal conflitto Russo/Ucraino, ed ancora dalle spinte inflazionistiche internazionali date in primis dall'aumento dei costi delle materie prime, con particolare peso dall'aumento costi energia elettrica e gas metano.

Programmazione nazionale e regionale

Situazione e previsioni del quadro economico-finanziario italiano

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno collocare le scelte programmatiche a livello locale, espresse tramite il D.U.P. 2024-2025-2026, coordinandole rispetto allo scenario economico internazionale e italiano, come descritto nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023. deliberato dal Governo il 11/04/2023 evidenziando che mai come in questo momento storico

l'evoluzione delle condizioni economiche è così rapida e convulsa, da essere perennemente in condizioni di essere aggiornata.

Il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine:

- la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l'individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell'economia;
- la riduzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). Sono stati confermati gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L'obiettivo per il 2026 viene posto pari al 2,5 per cento;
- il sostegno alla ripresa dell'economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.

In particolare, nel breve termine, l'operatività sarà indirizzata per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell'inflazione. Il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest'anno. Il fine sarà di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e contribuire alla moderazione della crescita salariale.

Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del PIL creerà uno "spazio di bilancio" di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette 'politiche invariate' a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente.

In tale contesto, le previsioni di crescita del PIL del DEF sono le più prudenti, intente all'elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità. Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023, dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6 per cento, e quindi all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026.

Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all'1,0 per cento quest'anno e all'1,5 per cento nel 2024.

Piano nazionale ripresa e resilienza – PNRR

Si conferma come già evidenziato nel D.U.P. 2023-2024-2025 come la pandemia di Covid-19 abbia colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9%, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2%. L'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9%, mentre nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l'aumento è stato rispettivamente del 30,2%, del 32,4% e del 43,6 %.

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU) che è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire un maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo,

investimenti e riforme. L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto: il Piano per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi.

Sono confermati gli Obiettivi del PNRR: un Paese più innovativo e digitalizzato; più rispettoso dell'ambiente; più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente.

1. Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica

2. Contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana

- Ampi e perduranti divari territoriali.
- Un basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro.
- Una debole crescita della produttività.
- Ritardi nell'adeguamento delle competenze tecniche, nell'istruzione, nella ricerca.

3. Transizione ecologica

- più innovativo e digitalizzato; più rispettoso dell'ambiente; più aperto ai giovani e alle donne; più coeso territorialmente.

A questo si aggiungono gli obiettivi trasversali: inclusione giovanile; riduzione della disuguaglianza di genere, riduzione dei divari territoriali.

Obiettivo del Fondo Complementare è di finanziare tutti i progetti ritenuti validi attraverso un approccio integrato tra PNRR e FC che seguiranno medesimi obiettivi e condizioni. Esso:

- utilizzerà le medesime procedure abilitanti del recovery Fund
- avrà milestones e targets per ogni progetto
- le opere finanziate saranno soggette a un attento monitoraggio al pari di quelle del RRF

La struttura del PNRR: si articola in sei Missioni e 16 Componenti: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Rivoluzione verde, e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute.

Le missioni in sintesi:

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura": 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal PNRR e 8,5 miliardi da FC. Obiettivi: promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.

2. "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica": 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal PNRR e 9,3 miliardi dal FC. Obiettivi: migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

3. "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile": 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal PNRR e 6,3 miliardi dal FC. Obiettivi: sviluppo razionale di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese. e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

4. "Istruzione e Ricerca": 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal PNRR e 1 miliardo dal FC. Obiettivi: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

5. "Inclusione e Coesione": 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal PNRR e 2,6 miliardi dal FC. Obiettivi: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale.

6. "Salute": 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal PNRR e 2,9 miliardi dal FC. Obiettivi: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure

Nel dettaglio il PNRR ed il fondo prevedono la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali sulle seguenti linee di intervento:

- Digitalizzazione della pubblica amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali (incluso il rafforzamento delle infrastrutture digitali, la facilitazione alla migrazione al cloud, l'offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT)
- Valorizzazione di siti storici e culturali, migliorando la capacità attrattiva, la sicurezza e l'accessibilità dei luoghi (sia dei 'grandi attrattori' sia dei siti minori)
- Investimenti e riforme per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti.
- Investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici con particolare riferimento alle scuole.
- Investimenti per affrontare e ridurre i rischi del dissesto idrogeologico.
- Investimenti nelle infrastrutture idriche (ad es. con un obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile del -15% su 15k di reti idriche),
- Risorse per il rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale (con bus a basse emissioni) e per il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa. Modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie regionali.
- Asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (con la creazione di 152.000 posti per i bambini 0-3 anni e 76.000 per la fascia 3-6 anni)
- Scuola 4.0: scuole moderne, cablate e orientate all'innovazione grazie anche ad aule didattiche di nuova concezione (ad es. con la trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments e con il cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici e relativi dispositivi) Risanamento strutturale degli edifici scolastici (ad es. con l'obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici)
- Politiche attive del lavoro e sviluppo di centri per l'impiego.
- Rafforzamento dei servizi sociali e interventi per le vulnerabilità (ad es. con interventi dei Comuni per favorire una vita autonoma delle persone con disabilità rinnovando gli spazi domestici, fornendo dispositivi ICT e sviluppando competenze digitali).
- Rigenerazione urbana per i comuni sopra i 15mila abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane (possibile coprogettazione con il terzo settore). Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. Strategia nazionale per le aree interne.
- Assistenza di prossimità diffusa sul territorio e cure primarie e intermedie (ad es. attivazione di 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità) Casa come primo luogo di cura (ad es. potenziamento dell'assistenza domiciliare per raggiungere il 10% della popolazione +65 anni), telemedicina (ad es. televisita, teleconsulto, telemonitoraggio) e assistenza remota (ad es. con l'attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali) Aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzature per diagnosi e cura (ad es. con l'acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature) e delle infrastrutture (ad es. con interventi di adeguamento antisismico nelle strutture ospedaliere).

Riforme strutturali: La riforma della pubblica amministrazione migliora la capacità amministrativa a livello centrale e locale; rafforza i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; incentiva la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. Si basa su una forte espansione dei servizi digitali. L'obiettivo è una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini. Sulla base di queste premesse, la riforma si muove su quattro assi principali:

- Accesso: (concorsi e assunzioni) per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale.
- Buona amministrazione (semplificazioni) per semplificare norme e procedure (Codice dei Contratti e degli Appalti).
- Competenze (carriere e formazione) per allineare conoscenza e capacità organizzativa alle nuove esigenze di una PA moderna.
- Digitalizzazione quale strumento trasversale.

La Governance: (e le modifiche alla governance)

Il 24 febbraio è stato pubblicato il decreto-legge n. 13 del 2023 che, confermando quanto annunciato da tempo, ha riformulato la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano secondo l'impostazione del governo Meloni. Si tratta di un significativo cambiamento del meccanismo di gestione e non già del cambio del Piano in sé: una specificazione da sottolineare, perché in più occasioni il dibattito pubblico sembrava indicare proprio quest'ultimo come quasi immediato, quando invece, come già rilevato su queste colonne, è estremamente difficile da realizzare.

Il Dl 13/2023 – che in buona parte ha modificato il Dl n. 77 del 31 maggio 2021, fino a oggi architrave del funzionamento del Piano – si occupa di differenti aspetti legati al Pnrr, prevede alcuni interventi di veloce realizzazione e altri che necessitano tempi più lunghi. Le principali novità riguardano la nascita di due nuovi uffici: la Struttura di missione Pnrr a Palazzo Chigi, attiva sino al 31 dicembre 2026 e l'Ispettorato generale per il Pnrr costituito al ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Struttura di missione (art. 2 del decreto) diventa il principale strumento di funzionamento del Piano: assorbe i compiti della segreteria tecnica e coadiuva l'autorità politica delegata (il ministro Fitto) per funzioni di indirizzo e compiti di coordinamento dell'azione di governo sull'attuazione generale del Pnrr. Diventa anche il soggetto incaricato di essere il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per il Pnrr (compito sino ad oggi svolto dal ministero dell'Economia e delle Finanze).

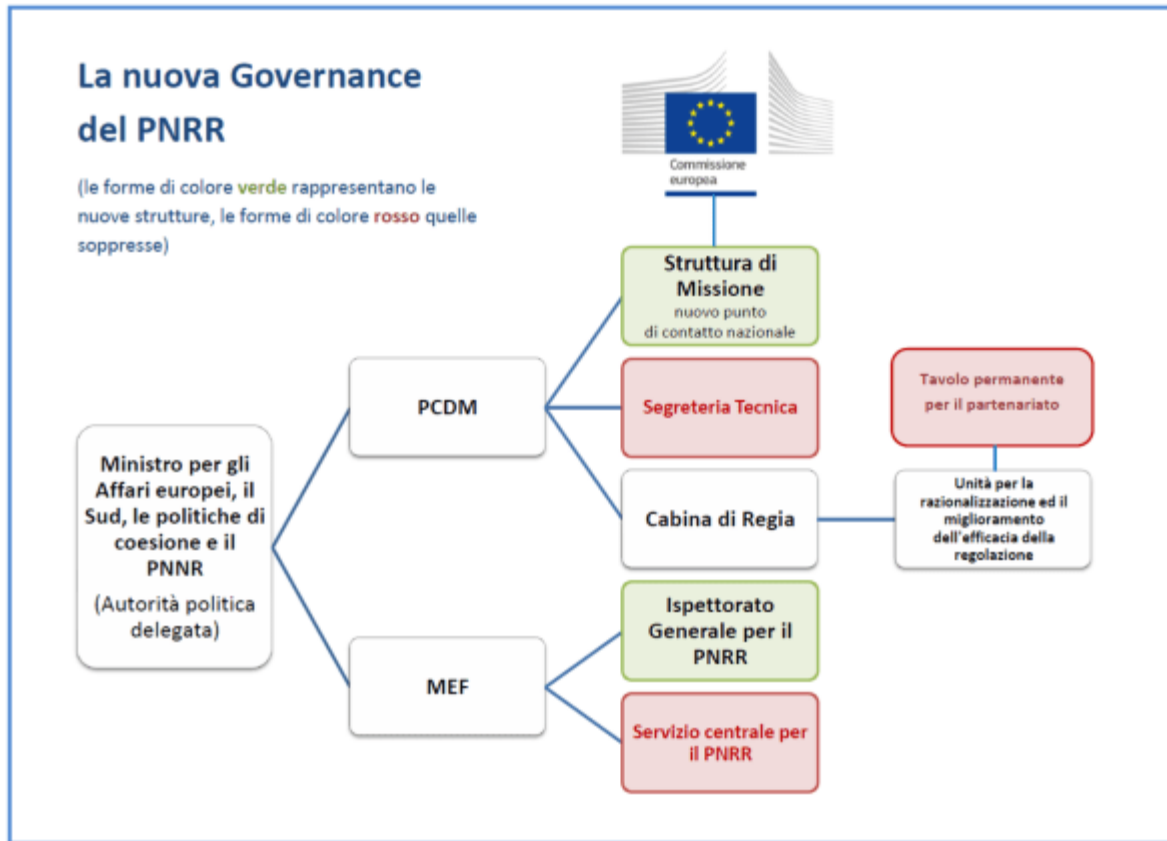
L'Ispettorato generale per il Pnrr (art. 1 punto "e" del Dl) è invece incardinato alla Ragioneria generale dello stato e sostituisce il Servizio centrale, di cui continua a svolgere i compiti di primaria importanza per l'attuazione del Piano, compresi la responsabilità del fondo di rotazione, dei flussi finanziari e la gestione del monitoraggio. È specificato che l'Ispettorato, seppure dal Mef, fornisce supporto diretto all'autorità politica delegata (figura 1).

Rispetto al tema del monitoraggio, connesso con la piena entrata a regime del sistema Regis e al coordinamento delle banche dati, vi è anche la necessità di consentire una lettura più agevole proprio di target e milestones e la verifica del disallineamento tra questi e l'avanzamento della spesa, come già avviene per la politica di coesione. È uno dei punti più critici del Piano italiano che, come richiamato recentemente da Leonzio Rizzo, Riccardo Secomandi e Alberto Zanardi, vede un basso livello di spesa reale effettivamente sostenuta, pur avendo raggiunto gli obiettivi considerati nel cronoprogramma dei lavori. Rendere più "trasparente" la gestione delle risorse del Pnrr e un effettivo monitoraggio aiuterebbero non poco anche sul versante del miglioramento della efficienza della spesa e dell'impatto del Piano.

Altre novità, che riguardano la dimensione centrale dell'amministrazione, sono: a) la soppressione (art. 1 comma 4) del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con le sue funzioni trasferite alla cabina di regia a cui d'ora in poi parteciperanno – nelle riunioni specificamente dedicate – i rappresentanti di enti e organizzazioni che già componevano il Tavolo; b) la chiusura dell'Agenzia per la coesione e il trasferimento dei suoi compiti al Dipartimento per le politiche di coesione di Palazzo Chigi (art. 50); c) la possibilità per le amministrazioni titolari di interventi del Pnrr (i ministeri) di riorganizzare le proprie strutture con cui gestiscono il Piano (art. 1 commi 1-3); d) il potenziamento dello "spazio" per l'esercizio dei poteri sostitutivi con riduzione, tra l'altro, da 30 a 15 giorni del termine per provvedere (art. 3).

Vi sono inoltre alcuni aspetti che riguardano le amministrazioni periferiche coinvolte nel Piano come soggetti attuatori, ciò avviene attraverso due misure di rafforzamento delle strutture degli enti locali: la possibilità per i comuni che gestiscono progetti Pnrr di aumentare il numero di dirigenti (art. 8 commi 1-6) e la possibilità di stabilizzare personale già assunto a tempo determinato in progetti del Piano (art. 4). Da segnalare infine anche gli articoli 6 e 12 che si occupano di semplificare le procedure per la gestione delle risorse del Pnrr e delle modalità di funzionamento del portale unico del reclutamento per tutte le amministrazioni di ogni livello.

Figura 1 – La nuova governance del Pnrr



Vantaggi e dubbi :Da una rapida analisi emergono due opposte valutazioni.

La prima, “di dubbio”, è riferita ai tempi attuativi: oltre ai 60 giorni dedicati alla conversione in legge del decreto (a conti fatti, un terzo del primo semestre 2023 che vedrà impegnata l'Italia a raggiungere i 27 obiettivi concordati con la Commissione), vi sono alcune norme di attuazione che non hanno tempi definiti. Inoltre, il decreto prevede possibili cambiamenti anche in tutte quelle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr che, tramite regolamento, possono riorganizzare la loro struttura preposta alle attività di gestione monitoraggio e controllo degli interventi, e modificare di conseguenza anche gli incarichi dirigenziali. Forse in una fase delicata del Pnrr, con l'avvio di molti progetti, la possibilità di riorganizzazione delle amministrazioni centrali poteva essere rimandata, anche considerando che le attività da dedicare all'alto numero di decreti attuativi di provvedimenti normativi dei governi precedenti e le ulteriori norme di riorganizzazione degli uffici rischiano di ingolfare la macchina amministrativa

La seconda invece è una valutazione positiva. La struttura della nuova governance sembra essere un ulteriore passaggio di un disegno più largo che, nel complesso della politica di coesione unitaria, da un lato compatta ancora di più la catena di decisione e dall'altro omogeneizza la gestione di ambiti, deleghe e risorse tra loro vicini e comunicanti, ma finora formalmente separati, con il rischio di generare mancanza di uniformità, regia unica e visione d'insieme necessaria per (tutti) i fondi europei. Ciò assume ancora più valore in un contesto in cui il rapporto con le istituzioni Ue (oggi più forti e centrali nei meccanismi di decisione) necessita di un interlocutore politico unico. Un disegno che ha visto il primo tassello alla nascita del governo Meloni con la centralizzazione in un'unica autorità politica, incardinata alla presidenza del Consiglio dei ministri, delle deleghe Affari europei, Pnrr, Politiche per la coesione e Mezzogiorno, assegnate al ministro Raffaele Fitto.

La scelta di cambiare il meccanismo di governance del Pnrr, a differenza del cambio del Pnrr, era nella piena disponibilità del governo, che ha infatti deciso di esercitare l'opzione. I tempi di attuazione, da un lato, e la capacità di mantenere il passo attuativo di target e milestone, dall'altro, decideranno la riuscita o meno della

“messa a terra” del Piano italiano che, con il suo valore economico da 191,5 miliardi di euro, è il più importante tra tutti quelli dell’Unione europea e determinerà in modo significativo se il Next Generation EU ha funzionato o meno.

Effetti stimati PNRR/PNC

Da dicembre 2021 il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) elaborato dall’Italia nel Piano Next Generation UE è entrato nella fase di operatività con la pubblicazione di diversi bandi in relazione alle 6 Missioni e 16 Componenti in cui è articolato. Il PNRR, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 191,5 miliardi di euro (a cui vanno aggiunti i 13 mld del Fondo React UE e i 30,6 mld del Fondo Nazionale Complementare- PNC), prevede per il triennio 2024-2026 di apportare scostamenti considerevoli rispetto allo scenario base in termini di consumi (+2,9%), PIL (+3,1%), investimenti (+10,6%) e occupazione (+3,2%). Al contempo nel settennio 2021-2027, l’Unione Europea offrirà interessanti opportunità di finanziamento non solo attraverso i programmi a gestione diretta, ma anche attraverso i suoi fondi strutturali e di investimento (FESR, FSE, FEASR, etc..) che con i 392 mld di euro di dotazione complessiva per la politica di coesione, contribuiranno a trainare la crescita, l’occupazione, l’integrazione sociale e una migliore cooperazione tra i Paesi membri.

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Successivamente, il Ministero dell’economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, risulta - tra le altre - affidata al Ministero dell’interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni*”, in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere).

Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “*finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*” all’interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
2. l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
3. gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
4. l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

5. l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
6. l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto.

Il progetti finanziati con risorse PNRR sono i seguenti:

<i>Intervento</i>	<i>Interventi attivati/da attivare</i>	<i>Missione</i>	<i>Componente</i>	<i>Linea d'intervento</i>	<i>Termine previsto</i>	<i>Importo</i>
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EDIFICI COMUNALI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - AMBITO PNRR: MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO2.2 CUP: H74H22001100006	Intervento attivato	2	4	2.2	n/a	€ 50.000,00

Regole contabili, amministrative e di adeguatezza organizzativa

La Circolare RGS 29/2022 evidenzia la necessità di creare una sezione specifica PNRR nell'ambito del DUP. Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile richiamato prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura.

Una specifica sezione PNRR deve poi essere inserita anche nel sito dell'ente, nel LINK amministrazione trasparente, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 97/2016.

Il coordinamento tra strumenti di programmazione richiesto dall'art. 6 DL 80/2021 impone poi l'integrazione tra il Piano Anticorruzione e l'Audit PNRR nell'ambito del PIAO - Piano Integrato attività e organizzazione.

Criticità ed opportunità gestionali PNRR/PNC – enti locali

La gestione del PNRR ha rappresentato e rappresenta per gli enti locali una opportunità di sviluppo non indifferente. Sono però emerse nel corso di questi tre anni almeno due grandi criticità alle quali il Governo ha cercato e sta cercando di dare soluzioni. Una è rappresentata da innegabili problematiche dal punto di vista dei flussi di cassa, specificatamente legati alla realizzazione dei progetti PNRR e l'altra legata alla carenza di personale in termini quantitativi e qualitativi da dedicare alla gestione dei progetti. Situazione che per altro avrebbe dovuto emergere già in sede di verifica preliminare dell'adeguatezza organizzativa e finanziaria degli enti. A tal fine è stato approvato e pubblicato sulla G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023, il d.l. 13/2023 concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", che contiene novità in materia di governance del PNRR,

rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori (tra cui gli enti locali) e procedure di gara, al fine di accelerare e semplificare le procedure e quindi i tempi per l'attuazione degli interventi del Pnrr, estendendole anche all'attuazione delle Politiche di coesione (fondi SIE 2021-2027), della Politica Agricola Comune (PAC) e delle politiche giovanili. A ciò si è aggiunta una modifica a livello centrale sulle competenze gestionali che hanno visto transitare la Governance dal MEF al Governo. I ritardi conseguenti alla nuova organizzazione e le carenze croniche di organico e di professionalità negli enti locali (soggetti attuatori) stanno mettendo a rischio il completo raggiungimento dei milestone.

OPPORTUNITÀ DECRETO PNRR 3

Art. 8 – Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali, beneficiari di tali risorse, possono affidare incarichi dirigenziali (ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000) fino al 50% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica.

Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti, fino al 31 dicembre 2026 non possono essere risolti in caso di dichiarazione di dissesto da parte dell'ente, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato art. 110 del d.lgs. 267/2000.

La stessa deroga per le stesse finalità si applica, fino al 31 dicembre 2026, anche per gli incarichi ex art. 90 del citato d.lgs. 267/2000.

Il comma 3 del decreto in commento ha previsto che al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali possono incrementare "l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016", in deroga al limite del tetto del fondo del 2016 (ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017).

Possono procedere a tale incremento, gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti nell'anno precedente a quello di riferimento:

1. risultato di esercizio di competenza non negativo (ex art. 1, comma 821, legge 145/2018);
2. rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti;
3. incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8%;
4. approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

BENEFICI D.L. 24 FEBBRAIO 2023 N.13

Il decreto legge 24 febbraio 2023, n.13 con il quale il Governo ha introdotto misure di ulteriore

semplificazione ed accelerazione delle procedure strumentali all'attuazione del PNRR ha modificato anche le procedure di gestione finanziaria che attualmente sono disciplinate dall'art. 15 del d.l. 77/2021, dal DM 11.10.2021 e dall'art. 9, comma 6, del d.l. 152 del 2021: alla normativa primaria si aggiungono la circolare MEF-RGS n. 29/2022 e le Faq di Arconet n. 48 sull'armonizzazione e n. 3 sul PNRR. Nell'ambito di tale complesso sistema finanziario e contabile, il Governo è intervenuto sulla disciplina delle anticipazioni delle risorse finanziarie ai Soggetti attuatori, apportando puntuali ma significative modifiche all'art. 9, comma 6, del d.l. 152/2021 a mente del quale il MEF, con propri decreti, che debbono essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, può disporre anticipazioni, anche oltre la misura base del 10% prevista dal circuito finanziario del PNRR, da destinare ai soggetti attuatori, sulla base di richieste motivate avanzate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'art. 2, comma 2, del DM 11.10.2021 prevede che "ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività". Il par. 4 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR allegato alla circolare n. 29/2022 chiarisce che "le richieste di anticipazione vengono inoltrate al SC PNRR esclusivamente dall'Amministrazione centrale titolare, tramite il Sistema, a valle di qualsiasi atto che comprovi l'inizio delle attività", e puntualizza che una volta accolta la richiesta avanzata dall'Amministrazione centrale titolare "il destinatario del trasferimento di risorse può essere la contabilità speciale dell'Amministrazione centrale titolare ovvero direttamente la contabilità speciale/conto di Tesoreria del Soggetto attuatore". L'art. 6 del decreto legge n. 13/2023 interviene su tale assetto normativo con l'obiettivo di semplificare il circuito finanziario e garantire ai soggetti attuatori un volano per attivare le misure di competenza, evitando rallentamenti legati a problemi di liquidità e garantendo, comunque, l'effettuazione dei pagamenti nell'ambito degli interventi del PNRR nel rispetto dei tempi europei, per consentire al sistema Paese di rispettare la riforma abilitante 1.11 la quale prevede il rispetto della tempestività dei pagamenti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni entro il 31.12.2023.

La lettura del testo novellato del comma 6 dell'art. 9 del d.l. 152/2021 consente di evidenziare le seguenti modifiche:

1. non è più previsto che MEF disponga le anticipazioni con decreto, sul cui schema è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
2. le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ma direttamente dai soggetti attuatori, inclusi gli enti territoriali;
3. le risorse sono trasferite a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori e sono vincolate alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate;
4. i soggetti attuatori sono obbligati a riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» l'importo dell'anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.

Il sistema ne risulta, almeno sulla carta, maggiormente semplificato in quanto viene sburocratizzato il procedimento per la concessione dell'anticipazione grazie all'eliminazione del decreto del MEF, soggetto al parere delle Commissioni parlamentari; viene, inoltre, rafforzato il rapporto tra soggetti attuatori e Servizio Centrale per il PNRR del MEF, in quanto la richiesta di anticipazione tramite il Sistema deve essere avanzata direttamente dai soggetti attuatori, sentita l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento. È tuttavia evidente, a parte la maggiore responsabilizzazione dei soggetti attuatori nei confronti dei quali è stato introdotto l'obbligo di riversare in tesoreria la parte non utilizzata di anticipazione a chiusura di ciascun intervento, che il concreto avvio del nuovo sistema è subordinato all'adozione di alcune modifiche sia normative che operative:

11. occorre intervenire sull'art. 2, comma 2, del DM 11.10.2021, anche al fine di chiarire se sussiste ancora l'obbligo -attualmente posto in capo all'amministrazione titolare che avanzava la richiesta di anticipazione- di attestare l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
12. occorre modificare il Manuale approvato con la circolare RGS n. 29/2022, con particolare riguardo alla modulistica all.8 utilizzata per chiedere l'anticipazione all'Amministrazione centrale titolare;
13. è necessario un intervento sul Sistema Informativo ReGis -modulo finanziario, individuando il ruolo

-tra quelli dei Soggetti attuatori- abilitato ad avanzare la richiesta di anticipazione, nonché il flusso per acquisire il previo consenso dell'Amministrazione centrale titolare.

Due osservazioni finali si impongono. In primo luogo, risultano ancora valide le indicazioni contenute nella Faq n. 48 di Arconet in base alla quale “per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità)”. In secondo luogo, fermo restando gli obblighi di perimetrazione finanziaria puntualizzati nel par. 10 del richiamato Manuale allegato alla circolare n. 29/2022, va evidenziata la previsione dell'art. 3 del DM 11.10.2021 a mente della quale i trasferimenti delle risorse PNRR “debbono confluire sul rispettivo conto di tesoreria unica”, tra le risorse vincolate, nel rispetto di quanto prevede il par. 10 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e smi. Risulta di particolare interesse, a questo punto, quanto affermato da Arconet nella Faq n. 3 sul PNRR, laddove è stato sottolineato che poiché “il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo di cassa ... gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolarsi”. E' vero che non sussiste alcun obbligo di gestire la cassa vincolata con tanti sotto-conti quante sono le tipologie di risorse vincolate, ma i particolari obblighi discendenti dal PNRR depongono per l'adozione di un sistema di tracciabilità dei movimenti di cassa vincolata relativi alle risorse del PNRR, a partire dalle anticipazioni, anche al fine di poter tempestivamente far fronte ai pagamenti, ricostituendo la liquidità, tutte le volte in cui tali risorse dovesse essere state utilizzate, ai sensi dell'art. 195 del Tuel, per pagare spese correnti in presenza di crisi di liquidità. L'efficacia delle misure presuppone il rafforzamento della governance locale approntata dalle singole amministrazioni per attuare il PNRR, essendo evidente la necessità di uno scambio continuo e chiaro di informazioni tra uffici attuatori e ufficio di ragioneria.

La situazione regionale - il DEFR 2024-2026 e la sua nota di aggiornamento

Ad oggi, in assenza del DEFR Regione Piemonte 2024/2025/2026, restano valide le linee programmatiche del vigente documento di programmazione approvate nel 2022.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), definito nella vecchia denominazione documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), definisce, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione e attuazione delle politiche della Regione

Il DEFR , Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è presentato, ai sensi della nuova normativa (D.Lgs. 118/2011), dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

Il documento, oltre a inquadrare la situazione piemontese nell'ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadisce le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio pluriennale, quali il mantenimento della spesa e dei servizi sui livelli , l'avviamento di un programma di investimenti, la lotta all'evasione fiscale. Ad oggi risultano vigenti i seguenti documenti di programmazione:

- CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2022, n. 256-25286 Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023-2025..
- CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2022, n. 255-25285. Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023-2025

La legge di bilancio 2022 e le attuali disposizioni che incidono sulle previsioni di entrata e di spesa sul bilancio di previsione 2024.25.26.

In attesa dei provvedimenti che incideranno sulla finanza pubblica locale 2024 e seguenti annualità, prendiamo a riferimento, le novità introdotte dalla normativa che incidono anche sulle disponibilità di risorse 2024 e seguenti annualità.

INTERVENTI A BENEFICIO ENTI LOCALI COME DA LEGGE DI BILANCIO 2022 AVENTI EFFETTI PLURIENNALI

Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche (Art. 68)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 per l'anno 2026 e 3500 per l'anno 2027. Per le stesse finalità e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura percentuale del 10 per cento dell'importo di cui al predetto decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della RGS al fine di confermare la preassegnazione. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione. Le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica (Art. 105)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità di attuazione della norma sono definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art. 119)

Per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 137)

Viene incrementata di 50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni (Art. 138)

La norma incrementa le risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (Art. 1 comma 51 bis legge 27 dicembre 2019, n. 160). Viene inoltre istituito nello stato di previsione del MEF di un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.

Disposizioni in materia di TASI (Art. 140)

La norma stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021. Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033. Si ricorda che la Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto la presente norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022.

Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 142)

La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell'elenco delle operazioni previste dall'art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall'articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto. La disposizione pertanto è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL,

restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l'apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Art. 143)

La norma per accelerare la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riferimento alle funzioni regionali (ad eccezione della Sanità) e ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede l'istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale cabina è presieduta dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, ed è composta: dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'UPI e dal Presidente dell'ANCI, o loro delegati. La Cabina, entro sei mesi, dovrà effettuare una ricognizione che riguardi: la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; la spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (procederà pertanto sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard); la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Entro i successivi sei mesi invece la Cabina di regia predisporrà uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ciascun DPCM sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Unificata. Per il funzionamento di tali attività è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 145)

La norma al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla GU, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. Si prevede altresì che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale.

Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R. (Art. 120)
La norma prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) al fine di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la

ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l'anno 2023, di euro 14.392.960 per l'anno 2024, di euro 16.192.080 per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l'anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l'anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l'anno 2025.

Programmazione ed equilibrio di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, fatte salve le eventuali proroghe dei termini definite da norme statali, la Giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del Bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il Consiglio approva il Bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio. Come previsto dalla normativa vigente i dati di bilancio determinano un equilibrio finale in termini di competenza non negativo.

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La

medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019, il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede:

- il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011; di conseguenza, si supera definitivamente il 'doppio binario';
- una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificazione, che consente di utilizzare in modo più efficiente le risorse umane;
- la possibilità di programmare le risorse finanziarie dell'Ente nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:
 - il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
 - le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019, i precedenti adempimenti a carico degli Enti territoriali per monitorare e certificare gli andamenti di finanza pubblica, la verifica in corso d'anno si effettua ora mediante il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), mentre il controllo successivo avviene attraverso le informazioni trasmesse alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli Enti locali, blocco dei trasferimenti fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

Analisi strategica delle condizioni interne

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni interne sono approfonditi i seguenti aspetti

Dati demografici

Va segnalato che con l'attivazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e soprattutto per effetto delle norme che prevedono la registrazione di immigrazioni ed emigrazioni PRIMA della verifica sulla loro reale effettuazione, si registrano incongruenze sia tra i dati ISTAT e quelli accertati dagli uffici comunali, sia all'interno degli stessi dati comunali.

Una conoscenza dettagliata delle dinamiche demografiche e della composizione delle famiglie è certamente un dato utile all'individuazione dei fabbisogni di servizi da parte dei cittadini/utenti e funzionale alle strategie a medio termine che una amministrazione comunale deve adottare per garantire l'erogazione dei servizi connessi.

La popolazione residente a Benevello all'inizio del 2023 risulta essere di 476 abitanti sulla base dei dati forniti dall'ufficio Anagrafe.

Indicatori economici

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2022 ultimo anno disponibile a fronte del rendiconto di gestione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 27/04/2023; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti precedenti permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

Gli indicatori che seguono verranno aggiornati anche a fronte del triennio 2024/2025/2026 in funzione del redigendo bilancio e per mezzo della "nota di aggiornamento al DUP".

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>Indice</i>		<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Autonomia Finanziaria =	Entrate Tributarie + Extratributarie	0,77	0,77	0,77
	Entrate Correnti			

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che individuano l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente. Hanno però un significato relativo, dal momento che gran parte delle entrate considerate non sono collegate alla residenza.

<i>Indice</i>		<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	809,80	809,80	809,80
	N. Abitanti			

<i>Indice</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
---------------	-------------	-------------	-------------

Pressione tributaria pro-capite =	$\frac{\text{Entrate Tributarie}}{\text{N. Abitanti}}$	689,99	689,99	689,99
-----------------------------------	--	--------	--------	--------

Grado di rigidità del bilancio

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

Indice		2023	2024	2025
Rigidità strutturale =	$\frac{\text{Spese Personale + Rimborsio mutui e interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	0,26	0,26	0,26

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc.).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

Indice		2023	2024	2025
Rigidità per costo personale =	$\frac{\text{Spese Personale}}{\text{Entrate Correnti}}$	0,22	0,22	0,22

Indice		2023	2024	2025
Rigidità per indebitamento =	$\frac{\text{Rimborsio mutui e interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	0,04	0,04	0,04

Grado di rigidità pro-capite

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino.

Indice		2023	2024	2025
Rigidità costo del personale pro-capite	$\frac{\text{Spese Personale}}{\text{N. Abitanti}}$	236,55	236,55	236,55

Indice		2023	2024	2025
Rigidità indebitamento pro-capite =	$\frac{\text{Rimborsio mutui e interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	39,45	39,45	39,47

Costo del personale

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza significativa.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti;
- rigidità costo del personale, dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori riferiti alle entrate correnti e alla popolazione sono già stati esposti; qui sotto si riporta l'incidenza della spesa di personale sul totale della spesa corrente.

Indice		2023	2024	2025
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente =	$\frac{\text{Spese Personale}}{\text{Spese Correnti}}$	0,23	0,23	0,23

La spesa del personale riportata nella tabella di cui sopra non riguarda il calcolo della spesa ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 o comma 562 (per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità).

Condizione di ente strutturalmente deficitario

Vengono qui riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" "identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO
--	-----------

**ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**

I Comuni provvedono all'erogazione ed alla gestione di servizi pubblici che vengono definiti tali in quanto servizi di interesse generale. Sono rivolti a soddisfare i bisogni della comunità di riferimento in termini di sviluppo sia economico che civile e di promozione sociale.

Per questa ragione, l'erogazione dei servizi locali si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, partecipazione e tutela degli interessi degli utenti: dunque tutti i cittadini devono poter essere messi in grado di usufruire di tali servizi in termini di qualità e di accessibilità del servizio stesso.

Servizi pubblici locali

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Si segnalano per quanto attiene i servizi pubblici locali i commi 791-798 – della Legge di Bilancio 2022 “Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’art.116, terzo comma, della Costituzione” ed i successivi commi 799 – 804 i sono tesi a dare una rinnovata spinta alle tempistiche per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Per accelerare la determinazione dei LEP è prevista l’istituzione di una Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che effettuerà la ricognizione, così come prevista al comma 793, da sottoporre alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
Servizio energia e gestione elettrica	Affidamento a terzi – PLT Pure Green s.p.a.
Gestione illuminazione pubblica	Affidamento a terzi – PLT Pure Green s.p.a.
Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia	Tramite Consorzio - Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe Roero
Servizi di assistenza per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.	Tramite Consorzio - Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe Roero
Servizio di gestione impianti sportivi comunali	In economia ed affidamento a terzi
Servizio di gestione rifiuti solidi urbani	Affidamento a terzi – S.M.A. Soc. Consortile S.r.l.
Servizi comunali di supporto scolastico	In economia ed in convenzione con altri enti
Servizi di rimozione neve e ghiaccio strade comunali	Affidamento a terzi
Canile sanitario e rifugio	Affidamento a terzi

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Qui sotto si riporta il prospetto delle partecipazioni, con le relative quote.

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Riferimento</i>
A.C.E.M. – Azienda Consortile Ecologica Monregalese	0,52%	Smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani
A.L.A.C. s.p.a. – Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi	2,24%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
A.L.S.E. Alta Langa Servizi	0,50%	Gestione dei servizi ambientali del territorio dell’Alta Langa quali raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero	0,40%	Gestione del sistema locale degli interventi sociali
EGEA s.p.a. – Ente Gestione Energia e Ambiente	0,002%	Assunzione di partecipazioni in società esercenti - attività diverse da quella

S.M.A. s.r.l. - Società Monregalese Ambiente.	0,493%	creditizia e finanziaria Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani
---	--------	---

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO

Investimenti programmati

Per l'elenco degli investimenti programmati si veda il piano triennale delle opere pubbliche, incluso nella sezione operativa del presente DUP.

Investimenti programmati ad oggi non finanziati e non inseriti nel piano annuale e triennale Lavori pubblici

Alcune opere od interventi manutentivi legati a specifici progetti rientrano a pieno titolo nella programmazione e nel programma politico di riferimento ma non avendo raggiunto il livello minimo di progettazione sufficiente a consentirne l'inserimento nel Piano annuale e triennale Lavori Pubblici, oppure ancora, non risultando ad oggi finanziate o finanziabili risultano momentaneamente sospesi nel loro iter sia tecnico/amministrativo che gestionale. L'Amministrazione ritiene comunque opportuno evidenziare gli interventi sopra descritti e definirne una elencazione a titolo di trasparenza amministrativa e di programmazione.

<i>Oggetto opera</i>	<i>Valore opera</i>	<i>Tempistiche di realizzazione</i>	<i>Note</i>
LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI BENEVELLO CUP: H73G1900000002	€ 572.760,00	n/a	n/a
MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO MEDIANTE ESECUZIONE DI MARCIAPIEDI E POSA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP: H79J21000000005	€ 1.807.000,00	n/a	n/a
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CIRCOLO "VENTO DI LANGA CUP: H71J21000000001	€ 581.000,00	n/a	n/a
MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO IN FRAZIONE MANERA, MEDIANTE RIFACIMENTO	€ 581.000,00	n/a	n/a

DELLA VIABILITA' CUP: H77H21000000001			
MESSA IN SICUREZZA ANCHE A LIVELLO IDROGEOLOGICO DI STRADE COMUNALI ZONA URBANA E EXTRAURBANA CUP: H77H22000260001	€ 908.695,04	n/a	n/a
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	€ 83.790,52	n/a	n/a

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione dovrà svolgere una costante azione volta alla creazione di sinergie, economiche ed organizzative, con gli altri soggetti, istituzionali e non, che esercitano la propria azione e influenza nell'area di riferimento, soprattutto con partners qualificati (Unione Europea, Regione Piemonte, Provincia, Anci, Uncem, GAL, CSI e Fondazioni bancarie) in quanto soltanto una logica di sistema potrà consentire l'elaborazione di progetti in grado di assicurare il reperimento dei fondi necessari per sostenere gli investimenti.

Qualora accertati, anche attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire (OO.UU).

Per quanto riguarda l'impiego delle risorse straordinarie e in conto capitale si rinvia alla sezione operativa del presente documento.

Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio

La gestione del patrimonio, oltre agli aspetti manutentivi del patrimonio immobiliare e degli impianti, in capo alla Ripartizione Tecnica, determina esigenze di carattere gestionale/amministrativo non secondarie che nel corso degli anni hanno consentito di ripristinare una conoscenza del patrimonio ed una consapevolezza delle potenzialità del medesimo necessaria per effettuare scelte gestionali altrimenti condizionate dalla carenza di dati.

Le attività di revisione ed aggiornamento della contrattualistica rispetto a fitti attivi e passivi risulta attivata ed aggiornata sull'Ufficio Patrimonio.

Parallelamente prosegue l'aggiornamento tecnico-contabile dell'inventario comunale e corretta definizione della resa del conto, corretta quadratura degli aspetti inventariali con la gestione dello Stato Patrimoniale e rispetto delle norme di gestione e vigilanza del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Resta da soddisfare l'esigenza di approvare apposito regolamento inventariale e procedere nel tempo all'effettuazione di un aggiornamento "fisico" dell'inventario.

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 31/12/2022, anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa			2021	2020
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	2.326,95	2.392,22
		Totale immobilizzazioni immateriali	697,84	1.078,48
		Immobilizzazioni materiali (3)	3.024,79	3.470,70
II	1	Beni demaniali	247.619,25	256.061,75
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	142.122,58	145.796,34
	1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
	1.9	Altri beni demaniali	105.496,67	110.265,41
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.218.332,47	1.601.998,48
	2.1	Terreni	15.764,82	15.764,82
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	1.490.489,05	852.163,93
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	27.414,91	25.526,82
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.702,16	7.093,47
	2.5	Mezzi di trasporto	1.126,90	1.647,01
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.837,64	1.427,77
	2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00
	2.8	Infrastrutture	673.996,99	698.374,66
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni materiali	2.465.951,72	1.858.060,23
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	1.208.603,36	1.219.684,59
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	1.208.603,36	1.219.684,59
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.208.603,36	1.219.684,59
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.677.579,87	3.081.215,52

COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti

POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare, ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

IMU e TARI dopo la Legge di Bilancio 160/2019

La legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale IUC, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e disciplinando l'IMU, senza creare un nuovo tributo, bensì scrivendo una nuova disciplina che ricalca quasi interamente la precedente.

Pertanto, la componente TASI è stata abolita, confluendo, di fatto, nella disciplina dell'IMU. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Mentre il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nel territorio comunale, destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o all'attività di impresa.

IMU

L'orientamento espresso dall'Amministrazione in sede di DUP 2024-2025-2026 è volto a mantenere le aliquote dell'IMU in misura tale da garantire tendenzialmente l'invarianza del prelievo fiscale locale in precedenza originato da IMU e TASI.

Altri dettagli relativi all' IMU:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 740):** Il comma 741, lett. b, dispone che "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".
- **IMMOBILE IN USO GRATUITO, COME ABITAZIONE, A GENITORI O FIGLI:** È stata confermata l'estensione del beneficio al coniuge superstite del comodatario deceduto, quando ci siano figli minori.
- **IMMOBILE LOCATO COME PRIMA CASA A CANONE CONCORDATO:** il comma 760 conferma la riduzione al 75% dell'aliquota comunale stabilita dalla finanziaria 2016;
- **EX-ABITAZIONE PRINCIPALE DI ANZIANO O DISABILE STABILMENTE RICOVERATO** il comma 741, lett. c, n° 7 consente al Comune di mantenere per questi immobili l'equiparazione all'abitazione principale, sempre che non siano locati.
- **IMMOBILI DELLE CATEGORIE D (commi 744 e 753):** Spettano inoltre al Comune le attività di accertamento e riscossione, con i proventi che ne derivano (imposta, interessi e sanzioni);
- **UNITA' ABITATIVE ASSEGNATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE,** di cooperative edilizie a proprietà indivisa: equiparate all'abitazione principale dal comma 741, lett. c), n° 1; lo stesso vale per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22-04-2008;
- **AREA FABBRICABILE:** viene equiparata al terreno agricolo dal comma 741 lett. d) se è posseduta e condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, finché mantiene l'utilizzo agro-silvo-pastorale;

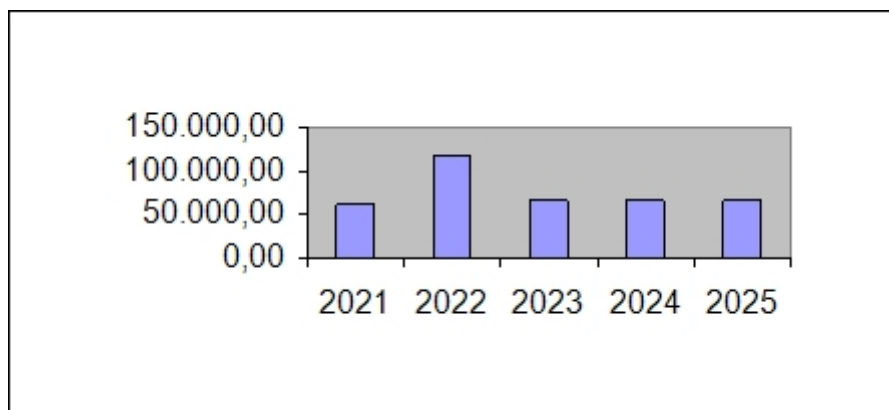
- BENI-MERCE: dal 2022 saranno esenti.

La sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, ai fini IMU, ha rivisto il concetto di abitazione principale, definendola come l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza che sia più richiesto altrettanto per i componenti del suo nucleo familiare. Di tale pronuncia occorre tenere conto anche ai fini della previsione di spesa dei rimborsi IMU, per le probabili istanze dei contribuenti.

L'art. 1 comma 783 della legge di bilancio 2020 conferma le norme previgenti riguardo alle quote del fondo di solidarietà comunale destinate a compensare le riduzioni di gettito conseguenti all'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e i terreni agricoli, avvenuta con la legge di stabilità 2016.

Non risultano variazioni nel prelievo statale sul gettito IMU, che va a finanziare il fondo di solidarietà, ripartito fra tutti i Comuni secondo una procedura che tiene conto anche delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard.

	Accertamenti 2021	Stanziamenti 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	60.863,27	116.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00



Tassa sui rifiuti (TARI)

Gli enti potranno approvare il bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31 dicembre 2023 senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovranno essere approvati entro il 30 aprile 2024. Tale possibilità è stata introdotta dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L.n.228/2021 a decorrere dall'anno 2022.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

In ogni caso occorre modificare, entro il 31 dicembre 2022, il regolamento comunale TARI e la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al fine di conformarli ai contenuti della delibera ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di approvazione Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che si applica dal 1° gennaio 2023 in relazione allo schema regolatorio (da I a IV) adottato dall'ente entro il 31 marzo 2022, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e nella carta della qualità vigente, che deve essere in ogni caso garantito.

Per quanto concerne il PEF, il comma 653 dell'art.1 della Legge n.147/2013 stabilisce che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del Servizio rifiuti il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard e la situazione è così riassumibile:

NOVITA' TARI E P.E.F.

Il 2019 è l'anno in cui ha inizio l'applicazione del nuovo modello di Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe TARI, elaborato e regolamentato da ARERA attraverso i principi del Metodo Tariffario Rifiuti, il quale determina un cambio importante di metodologia ed impostazione rispetto al passato. In questo articolo vedremo in che modo potersi preparare per le modalità di aggiornamento biennale del modello.

Il Piano Economico Finanziario

Il Piano Economico Finanziario, abbreviato PEF, è uno schema che permette la rilevazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Prima del 2019 la determinazione delle tariffe era definita da una modellazione che si basava sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi. Questo è stato modificato da ARERA attraverso la delibera n. 443 del 2019, che ha rielaborato il vecchio modello in uno nuovo, chiamato "Metodo Tariffario Rifiuti" (abbreviato MTR) per il calcolo dei costi efficienti. Anche il perimetro del servizio, ovvero i costi che possono essere inclusi nello schema di calcolo, è stato modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente. Il nuovo piano ha stravolto operativamente l'iter di definizione delle tariffe, costringendo i Comuni ad affrontare la regolazione di ARERA attraverso l'applicazione di una rendicontazione analitica, che spesso potrebbe non essere presente negli Enti e che, come vedremo, rende ostica anche la gestione di casi particolari o di eventuali criticità, come la revisione stessa del Piano Economico Finanziario con la quale gli ambiti e gli enti si sono da poco confrontati, per cui si rimanda all'articolo "La revisione infra-periodo del PEF – come e quando farla".

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: le criticità nella procedura di aggiornamento

Il Piano Economico Finanziario quadriennale permette una programmazione che parte dal 2022 e si esaurisce nel 2025. Tenendo come fisso il principio secondo cui la base di calcolo del piano siano i costi relativi all'annualità a-2, sorge spontaneo un dubbio se si guarda all'arco temporale della programmazione del PEF. Nella modellazione delle prime due annualità non abbiamo problemi, in quanto per il 2022 si utilizza come base il 2020 e, conseguentemente, per il 2023 si parte dal 2021.

Il modello del Piano Economico Finanziario richiede la compilazione delle schede di bilancio solo ed esclusivamente in riferimento alle annualità 2020 e 2021, quindi ne consegue che, quanto risulta come pianificazione sulle ultime due annualità, non sia altro che una pura ipotesi basata sull'indicizzazione e inflazione dei dati 20/21. Per questo motivo l'Autorità fissa tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato "aggiornamento biennale", ossia un metodo di revisione con il quale l'E.T.C. dovrà necessariamente riaprire i modelli di programmazione del Piano Economico Finanziario per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica, ma certa e definita. L'aggiornamento biennale del PEF è essenziale per adeguare le tariffe alle variazioni dei costi e delle condizioni economiche. Il biennio rappresenta un periodo di tempo adeguato a raccogliere e analizzare i dati necessari per apportare le opportune modifiche al piano. Un aggiornamento regolare consente anche di rispondere ai cambiamenti normativi e alle esigenze degli utenti, garantendo una gestione sostenibile e trasparente dei servizi di gestione rifiuti.

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: su cosa concentrarsi

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario si basa sui dati raccolti dai gestori dei servizi di gestione rifiuti. Attraverso l'analisi dei costi operativi, dei ricavi e delle previsioni di flussi di rifiuti, è possibile identificare i punti critici e apportare le necessarie modifiche al piano. Inoltre, l'utilizzo di indicatori di performance permette di valutare l'efficacia delle tariffe e di apportare eventuali miglioramenti. L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario richiede un coinvolgimento attivo degli stakeholder, tra cui i gestori dei servizi di gestione rifiuti, le amministrazioni locali e le associazioni dei consumatori. Attraverso un dialogo aperto e collaborativo, è possibile raccogliere informazioni preziose sulle esigenze degli utenti e ottenere il consenso su eventuali modifiche alle tariffe. L'ARERA svolge un ruolo fondamentale nel facilitare questo processo di consultazione e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi coinvolti.

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: passaggi tecnico-operativi

Inserimento dei costi consuntivi annualità 2022-2023

I principali aspetti su cui verte l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario, come indicato precedentemente, riguardano le annualità sulle quali il modello quadriennale ha operato fino ad ora solo in maniera del tutto previsionale, ossia le annualità 2024 e 2025. Essendo la valorizzazione del PEF basata sull'inserimento dei costi efficienti delle due annualità precedenti, ne deriva che i costi consuntivi 2022 e 2023 diventeranno la base del calcolo delle due ultime annualità del Piano Economico Finanziario.

Il limite tariffario

Potrebbe risultare difficoltosa la gestione dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario in caso di modelli che nelle scorse annualità presentavano uno sfondamento del limite tariffario. I nuovi incrementi dettati dalla crisi dovranno coesistere con le ripartizioni rateizzate dei delta di sfondamento, nella speranza che l'aggiornamento stesso non rischi di peggiorare una situazione già complessa. Occorre tenere presente che il modello non permette uno stravolgimento totale della tariffa da un anno all'altro, in quanto eventuali incrementi sono come sempre limitati superiormente dall'applicazione del limite alla crescita incrementale. Tale limite, tuttavia, si presuppone sarà una delle prime modifiche che il modello per l'aggiornamento porterà intrinsecamente al suo interno. Questo perché il limite tariffario dipende direttamente dal tasso di inflazione programmata, valorizzato all'1,6%. Questo valore risulta chiaramente non applicabile ai fini di una corretta modellazione tariffaria per le annualità 2024-2025 del Piano Economico Finanziario, in quanto, a seguito della grave crisi energetica è stato registrato un sostanziale stravolgimento dei costi per i servizi direttamente riconducibili alla TARI.

Controlli sul TQRIF

Altro passaggio fondamentale da tenere in considerazione riguarda l'applicazione in itinere dei meccanismi relativi alla qualità del servizio introdotti con il TQRIF nel 2022. Gli adeguamenti per il raggiungimento degli standard così detti "minimi" verranno sostituiti da possibili nuove integrazioni che l'Autorità potrebbe imporre alle gestioni, al fine di alzare ulteriormente l'asticella in tema di qualità. Pertanto, tutte le amministrazioni che hanno previsto nelle scorse annualità investimenti volti ai miglioramenti gestionali o incrementi delle attività nel perimetro rifiuti, dovranno verificare se quanto realizzato, o in fase di realizzazione, rispecchi le richieste dell'Autorità. Per ulteriori informazioni in materia si rimanda all'articolo "Il TQRIF e la qualità del servizio rifiuti nel PEF".

Conclusioni

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario rappresenta un'opportunità per garantire una gestione finanziaria ottimale dei servizi di gestione rifiuti. Attraverso l'utilizzo di dati accurati, il coinvolgimento degli stakeholder e una comunicazione trasparente, è possibile adattare le tariffe alle esigenze degli utenti e alle condizioni di mercato, promuovendo un'economia sostenibile e la tutela dell'ambiente. Ne deriva che la trasparenza e la comunicazione sono elementi chiave per l'aggiornamento biennale del PEF. È fondamentale informare gli utenti e gli altri interessati sulle ragioni che giustificano eventuali modifiche alle tariffe e fornire spiegazioni chiare sulle modalità di calcolo. Una comunicazione efficace contribuisce a creare consapevolezza e fiducia nell'intero processo di aggiornamento, favorendo un coinvolgimento attivo degli utenti e una migliore accettazione delle decisioni prese.

Costi standard rifiuti 2023. Nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione

Al fine di facilitare la quantificazione del costo standard di riferimento, pubblichiamo l'applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, recentemente pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020 e s.m.i., primo provvedimento di regolazione del settore, e della delibera n. 363 del 3 agosto 2021.

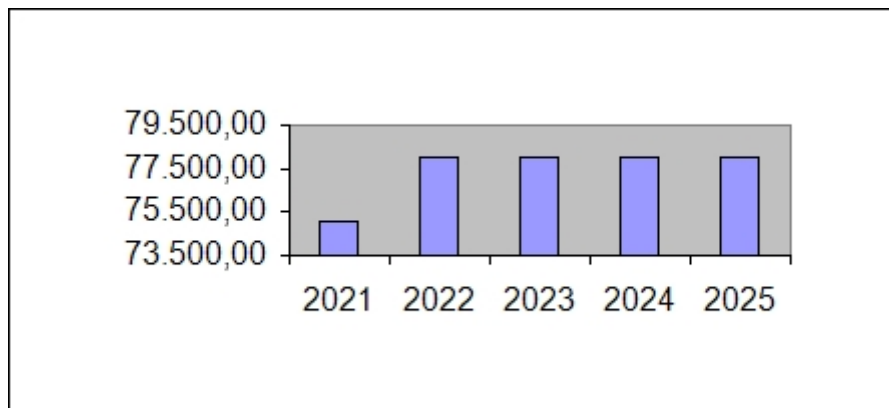
Si ricorda in proposito che, dall'anno 2022, in base a quanto previsto dalla citata delibera ARERA n. 363/2021, il PEF ha durata quadriennale (2022-2025) e viene aggiornato con cadenza biennale (nel 2024). Qualora l'Ente territorialmente competente lo ritenga necessario, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, è possibile una revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio). Tale procedura deve essere comunque corredata da un'istanza

motivata da presentare ad ARERA in cui si espongono le circostanze straordinarie, anche condivise con il gestore del servizio.

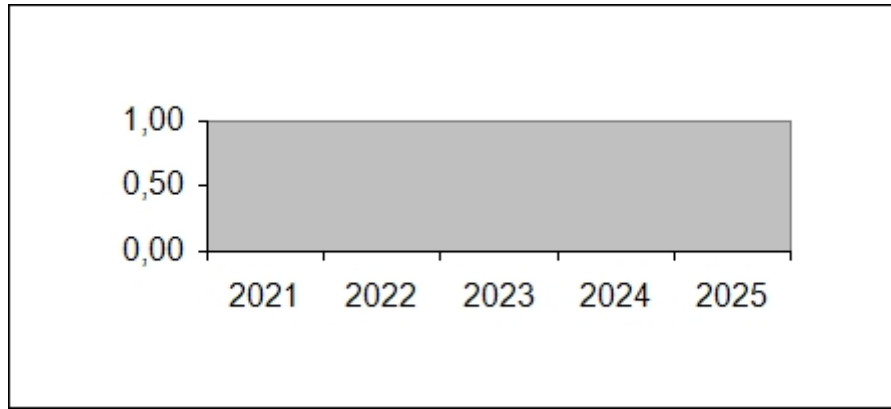
La metodologia di calcolo dei costi standard sui rifiuti non è cambiata, pertanto il testo della presente nota e quello delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, a cura del Mef, sono del tutto in linea con la documentazione riferita alle precedenti annualità.

Di conseguenza, si precisa che il PEF non deve essere riaperto nell’anno 2023 al solo ed unico scopo di inserire il nuovo costo standard che si desume dal calcolatore allegato; quest’ultimo, infatti, è uno strumento necessario in sede di revisione del PEF che, di regola, avviene ogni due anni (2024), oppure in caso di revisione infra periodo decisa dall’Ente territorialmente competente.

	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Stanzamenti 2022</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>
Cat. 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00



	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Stanzamenti 2022</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>
Cat. 1010161 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Imposta di soggiorno

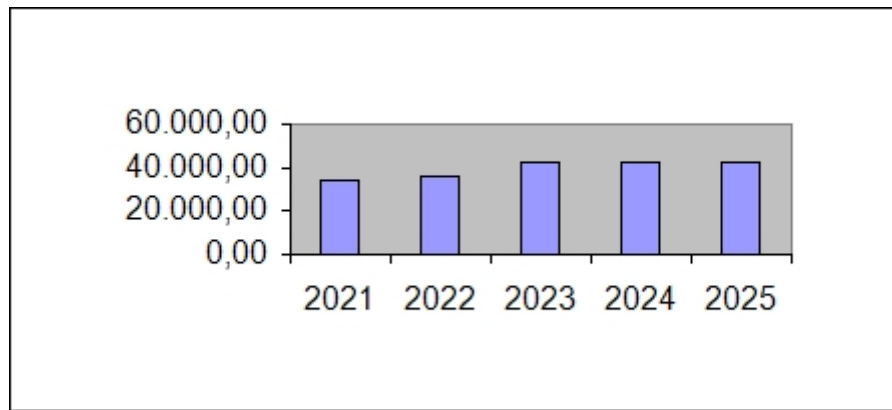
L'**imposta di soggiorno**, viene gestita dall'Unione Montana Alta Langa.

Addizionale comunale Irpef

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'addizionale comunale IRPEF: tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

La tabella seguente espone l'andamento storico e le previsioni di bilancio per l'addizionale IRPEF; a livello di potenziale salvaguardia degli equilibri di bilancio le aliquote e le fasce di esenzione consentono di intervenire con una diversa pressione fiscale sugli scaglioni di reddito:

	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Stanzamenti 2022</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>
Cat. 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	34.117,76	35.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00



Le politiche tributarie sono improntate allo sforzo di contenimento delle aliquote con un costante monitoraggio e svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, che si ritiene di svolgere internamente al fine di ottimizzare i risultati, anche in termini di creazione di un rapporto di collaborazione con i contribuenti soprattutto nella loro veste primaria di cittadini.

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali ad oggi restano confermate nella misura degli importi deliberati nell'anno 2023 in quanto, con le banche dati in possesso degli uffici competenti, si è ipotizzato che non debbano subire aumenti.

Si conferma pertanto allo stato attuale, il gettito atteso per gli anni 2024-2025-2026.

Solo relativamente alla Tari i costi potrebbero subire variazioni a seguito della definizione ed approvazione del piano finanziario, la cui copertura potrebbe incidere sulla misura tariffaria.

Politica tariffaria dei servizi

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

Alcuni, servizi, cosiddetti "a domanda individuale" necessitano di una copertura minima obbligatoria le cui tariffe risultano ora regolate da apposita deliberazione della Giunta Comunale che approva non solo le tariffe dei servizi a domanda individuale, bensì tutte le tariffe dei servizi comunali, diritti, costi pratica utente dei vari uffici.

Le politiche tariffarie dovranno tendere a garantire, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dei vincoli imposti dal bilancio comunale, la copertura del costo dei servizi erogati.

Si prevede una modifica delle tariffe relative alla mensa scolastica; le restanti tariffe vengono confermate nelle misure attualmente in vigore.

Si evidenzia infine come dal 2021 si sia provveduto ad inserire a bilancio il **canone unico patrimoniale**, non presente nella precedente struttura contabile e di programmazione. Tale canone, istituito dalla L. 27-12-2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) a partire dal gennaio 2021, sostituisce qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi); in particolare:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

È prevista inoltre l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

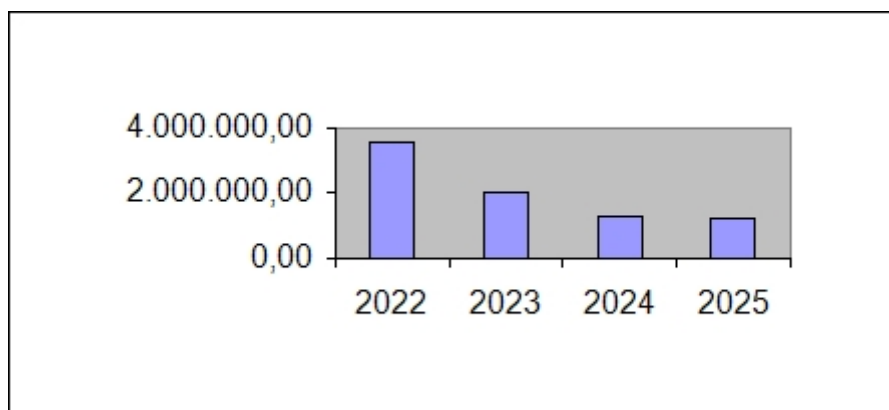
L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.

Nell'ottica di una corretta gestione del Nuovo Canone risulta evidente per gli Enti Locali la necessità di bonificare e certificare la banca dati dei Tributi Minori, con l'obiettivo di incrementare le entrate tributarie relative, nonché di porre in essere attività finalizzate alla ricerca, ed al recupero di posizioni evase e/o eluse per le annualità non prescritte.

Analisi per tipologia delle risorse finanziarie

L'analisi per categoria delle risorse finanziarie evidenzia l'articolazione delle previsioni di entrata del periodo del mandato. Si conferma come ormai da un decennio il basso impatto dei trasferimenti correnti rispetto al totale delle entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

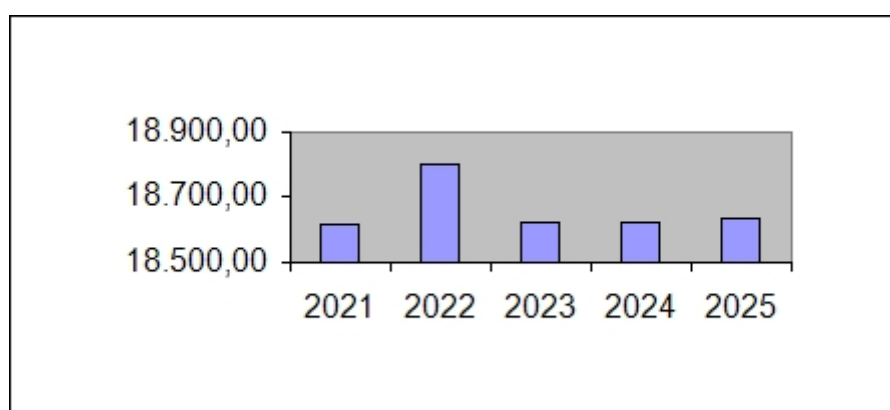
<i>Tit</i>	<i>Tip</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	370.174,00	325.674,00	325.674,00	325.674,00
	101	Imposte tasse e proventi assimilati	230.000,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	140.174,00	140.474,00	140.474,00	140.474,00
2		Trasferimenti correnti	64.487,00	114.315,00	117.173,00	117.173,00
	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	64.487,00	114.315,00	117.173,00	117.173,00
3		Entrate extratributarie	71.950,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.650,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	300	Interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00
	400	Altre entrate da redditi da capitale	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4		Entrate in conto capitale	2.887.207,89	1.383.500,00	615.000,00	565.000,00
	200	Contributi agli investimenti	2.781.850,40	1.308.500,00	540.000,00	540.000,00
	300	Altri trasferimenti in conto capitale	70.857,49	50.000,00	50.000,00	0,00
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	500	Altre entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9		Entrate per conto terzi e partite di giro	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	100	Entrate per partite di giro	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	200	Entrate per conto terzi	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		Totale generale delle entrate	3.537.318,89	2.023.539,00	1.257.897,00	1.207.897,00



Andamento e sostenibilità dell'indebitamento

Il seguente paragrafo evidenzia l'andamento dell'indebitamento e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti. Dati effettivi rispetto ai piani di ammortamento caricati a sistema a fronte di operazioni di indebitamento ancora in fase di chiusura.

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2021</i>	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>
Quota Interessi	8.104,40	7.600,00	6.880,00	6.220,00	5.520,00
Quota Capitale	10.510,00	11.200,00	11.740,00	12.400,00	13.110,00
Totale	18.614,40	18.800,00	18.620,00	18.620,00	18.630,00



<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>					
	<i>Imp./Acc.</i>	<i>Stanziamenti</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Previsioni</i>
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Quota Interessi	8.104,40	7.600,00	6.880,00	6.220,00	5.520,00
(*) Entrate Correnti stimate	409.264,21	506.611,00	496.539,00	499.397,00	499.397,00
% su Entrate Correnti	1,98	1,50	1,39	1,25	1,11
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

L'accensione di nuovo debito (mutui) è una delle principali risorse destinate agli investimenti, ma la rilevanza degli importi e l'incidenza nel tempo dell'ammortamento pesano in modo significativo sul bilancio comunale. Dal 2015 ad oggi risultano condotte importanti manovre di alleggerimento del debito (estinzioni anticipate e/o rinegoziazioni e riduzioni) che hanno consentito di migliorare in maniera significativa l'onere gravante sugli esercizi successivi sia per quanto riguarda gli interessi passivi che la restituzione del capitale.

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende addivenire alla contrazione di mutui

Equilibri di bilancio e di cassa

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

Equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica

<i>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</i>		<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		225.538,21	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	496.539,00	499.397,00	499.397,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	477.799,00	479.997,00	479.287,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		10.165,34	10.165,34	10.165,34
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	11.740,00	12.400,00	13.110,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		7.000,00	7.000,00	7.000,00

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.383.500,00	615.000,00	565.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.390.500,00	622.000,00	572.000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2-T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI				

PLURIENNALI

Previsione di cassa

Ad oggi la situazione complessiva è:

FONDO CASSA 2023	
Fondo di cassa iniziale (+)	225.538,21
Previsioni Pagamenti (-)	2.580.120,63
Previsioni Riscossioni (+)	2.404.946,25
Fondo di cassa finale presunto	50.363,83

L'Ente nel triennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**Risorse umane**

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1			
Cat.C1	2	1	1
Cat.B3			
Cat.B1	1	1	
Cat.A			
TOTALE	3	2	1

Indirizzi ed obiettivi strategici

La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Sono stati definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio valorizzata. Essi sono stati aggiornati in occasione dell'iter di formazione dei bilanci di previsione dei successivi esercizi, secondo una logica di scorrimento.

Comune di Benevello

Esercizio 2024

PARTE SECONDA

LA SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

Attraverso la sezione operativa del presente documento gli obiettivi strategici che sono stati definiti, partendo dal programma di mandato, all'interno della sezione strategica, vengono tradotti in azioni operative concrete destinate ad essere ulteriormente declinate in azioni specifiche di PEG o, comunque, destinate a guidare l'attività ordinaria dell'Ente che deve essere unitariamente orientata al conseguimento dell'obiettivo.

Il seguente diagramma rappresenta il flusso attraverso il quale si è costruito la sezione operativa ed attraverso la cui attuazione si è giunti alla definizione degli obiettivi; gli obiettivi operativi sono destinati poi a tradursi negli specifici obiettivi gestionali di PEG e di performance.



Descrizione composizione sezione operativa

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività del controllo e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento alla relazione al rendiconto di gestione.

Vengono qui riportate le previsioni del bilancio per missioni e programmi:

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	220.405,00	222.863,00	172.863,00	359.186,59
	1	Organi istituzionali	34.315,00	37.473,00	37.473,00	44.612,25
	2	Segreteria generale	93.000,00	92.300,00	92.300,00	121.204,75
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16.770,00	16.770,00	16.770,00	36.292,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4.900,00	4.900,00	4.900,00	15.001,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	6	Ufficio tecnico	8.900,00	8.900,00	8.900,00	25.099,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	10	Risorse umane	6.420,00	6.420,00	6.420,00	9.761,38

	11	Altri servizi generali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.715,00
--	----	------------------------	----------	----------	----------	----------

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
3		Ordine pubblico e sicurezza	200,00	200,00	200,00	200,00
	1	Polizia locale e amministrativa	200,00	200,00	200,00	200,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
4		Istruzione e diritto allo studio	134.324,00	134.324,00	134.324,00	165.551,05
	1	Istruzione prescolastica	93.324,00	93.324,00	93.324,00	114.630,11
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.916,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	39.850,00	39.850,00	39.850,00	49.004,62

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
5		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	410.000,00	550.000,00	550.000,00	498.353,22
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	410.000,00	550.000,00	550.000,00	498.353,22

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.308,61
	1	Sport e tempo libero	5.300,00	5.300,00	5.300,00	9.942,61
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	366,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
7		Turismo	500,00	500,00	500,00	4.231,09
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	500,00	500,00	500,00	4.231,09

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.822,06
	1	Urbanistica e assetto del territorio	22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.822,06

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	73.700,00	73.700,00	73.700,00	94.126,38
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	4.531,49
	3	Rifiuti	73.500,00	73.500,00	73.500,00	89.355,77
	4	Servizio idrico integrato	200,00	200,00	200,00	239,12

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Cassa
------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------

10		Trasporti e diritto alla mobilità	969.485,47	60.889,68	60.883,23	1.163.756,24
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	969.485,47	60.889,68	60.883,23	1.163.756,24

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
11		Soccorso civile	200,00	200,00	200,00	490,72
	1	Sistema di protezione civile	200,00	200,00	200,00	490,72

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.750,00	10.750,00	10.750,00	17.889,83
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	734,16
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10.550,00	10.550,00	10.550,00	14.812,53
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	200,00	200,00	200,00	2.343,14

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
14		Sviluppo economico e competitività	300,00	300,00	300,00	508,62
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	300,00	300,00	300,00	508,62

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	31.000,00

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
20		Fondi e accantonamenti	14.254,53	14.750,32	14.746,77	12.800,00

Documento unico di programmazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026

	1	Fondo di riserva	1.939,19	2.434,98	2.431,43	12.800,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.165,34	10.165,34	10.165,34	0,00
	3	Altri fondi	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
50		Debito pubblico	18.620,00	18.620,00	18.630,00	18.812,50
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6.880,00	6.220,00	5.520,00	6.973,21
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11.740,00	12.400,00	13.110,00	11.839,29

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Cassa</i>
99		Servizi per conto terzi	143.500,00	143.500,00	143.500,00	164.083,72
	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	143.500,00	143.500,00	143.500,00	164.083,72

Impegni pluriennali

A bilancio sono previsti impegni pluriennali legati a servizi appaltati essi stessi per una pluralità di esercizi quali servizi mensa, servizio gestione pubblica illuminazione, servizio trasporto scolastico, alcuni fitti passivi, i mutui e la spesa di personale, canoni manutentivi a vario titolo, fornitura carburante, convenzioni a vario titolo. Ad oggi il quadro complessivo da bilancio è il seguente:

	<i>Previsioni 2023</i>	<i>Impegni 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Impegni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Impegni 2025</i>
1 - Spese correnti	477.799,00	0,00	479.997,00	0,00	479.287,00	0,00
101 - Redditi da lavoro dipendente	118.700,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.570,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	305.944,47	0,00	308.006,68	0,00	308.000,23	0,00
104 - Trasferimenti correnti	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00
107 - Interessi passivi	6.880,00	0,00	6.220,00	0,00	5.520,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
110 - Altre spese correnti	23.654,53	0,00	24.150,32	0,00	24.146,77	0,00
2 - Spese in conto capitale	1.390.500,00	0,00	622.000,00	0,00	572.000,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.380.500,00	0,00	612.000,00	0,00	562.000,00	0,00
203 - Contributi agli investimenti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4 - Rimborso Prestiti	11.740,00	0,00	12.400,00	0,00	13.110,00	0,00
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo	11.740,00	0,00	12.400,00	0,00	13.110,00	0,00

termine						
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00
701 - Uscite per partite di giro	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
702 - Uscite per conto terzi	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
Totale generale delle spese	2.023.539,00	0,00	1.257.897,00	0,00	1.207.897,00	0,00

Opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) gli enti:

- adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.
- approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia i cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 (€ 150.000).

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma delle opere pubbliche deve essere contenuto nel Documento Unico di programmazione dell'ente e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione, di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a ricercare, come sopra cennato, le possibili sinergie per il reperimento di fondi in quanto questo Comune non dispone di capacità di autofinanziamento.

Con riferimento al triennio 2024-2025-2026:

Si fa riferimento alle schede relative al programma opere pubbliche allegate al presente Documento Unico di Programmazione, redatte in conformità a quelle di cui all'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione ha programmato, per il triennio 2024-2025-2026, i seguenti lavori pubblici d'importo inferiore ad € 150.000,00:

Riepilogo Investimenti Anno 2024

		Fonti finanziamento
Descrizione intervento	Importo	

		Fondi proprio bilancio	Contributi agli investimenti
PNRR – Manutenzione straordinaria bene patrimonia M2 C4 I. 2.2.	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Contributo a Unione Montana per restauro Castello	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Realizzazione opere di urbanizzazione	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
TOTALE	€ 82.000,00	€ 32.000,00	€ 50.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2024

Descrizione intervento	Importo	Fonti finanziamento	
		Fondi proprio bilancio	Contributi agli investimenti
Contributo a Unione Montana per restauro Castello	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Realizzazione opere di urbanizzazione	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
TOTALE	€ 32.000,00	€ 32.000,00	

Riepilogo Investimenti Anno 2024

Descrizione intervento	Importo	Fonti finanziamento	
		Fondi proprio bilancio	Contributi agli investimenti
Contributo a Unione Montana per restauro Castello	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Realizzazione opere di urbanizzazione	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
TOTALE	€ 32.000,00	€ 32.000,00	

Programma triennale di forniture e servizi

L'art. 37, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 140.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Il suddetto articolo stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Con riferimento alle attività dell'Ente non trova applicazione il disposto dell'art 37, comma 1 del codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) in quanto non sono previsti acquisti di beni o servizi di importo superiore a € 140.000,00.

Resta inteso che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni.

Fabbisogno personale (P.F.P.)

L'art. 39 della L. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999.

Sancisce l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale anche l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, precisando che essa deve essere finalizzata alla riduzione programmata della spesa. Il D.Lgs. 165/2001 dispone inoltre che il documento di programmazione: deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (art. 6 c. 4); deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; (art. 6 c. 4-bis). L'art. 35 c. 4 precisa che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale è un presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

Il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) 17-03-2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", in attuazione dell'art. 33 del D.L. 30-04-2019 n° 34 convertito con modificazioni dalla L. 28-06-2019 n° 58, superando il principio del *turn over*, ha adottato per la spesa relativa al personale determinati valori-soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio. Sono individuate anche le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato, per i Comuni che si collocano al di sotto di tali valori-soglia; i Comuni che eccedono tali valori devono invece gradualmente ridurre il rapporto spesa di personale/entrate correnti, così da rientrare nei limiti entro il 2025.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della sezione operativa del DUP sia contenuta anche la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale.

È opportuno evidenziare che alcune fasi di programmazione sono confluite nel PIAO e pertanto nel presente documento di programmazione se ne fa esclusivamente cenno per completezza della trattazione in argomento.

L'iter normativo e di modifica alle previgenti disposizioni si conclude con l'approvazione in via definitiva in Consiglio dei Ministri, il 26 maggio 2022, e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30 giugno 2022 del Dpr n. 81, che si compone di 3 articoli:

1. L'articolo 1 dispone la soppressione degli adempimenti assorbiti nel Piao.
2. L'articolo 2 contiene alcune disposizioni di coordinamento, che si rendono necessarie nonostante la nuova qualificazione dell'intervento normativo.
3. L'articolo 3 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica e l'Anac (per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza) effettuino una attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piao, all'esito della quale provvedere alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta.

Inoltre, il 24 giugno 2022, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, hanno firmato il decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 stabilisce che le amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) debbano riunire in quest'unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente e definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati
- al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale
- allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali

- e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti.

MODIFICHE E REVISIONI DEI PRINCIPI CONTABILI D.LGS 118/2011

Nell'ultima riunione, la Commissione Arconet ha analizzato l'aggiornamento dell'Allegato 4/1 Dlgs 118/2011 e smi in materia di programmazione, aggiornando in particolare il rapporto tra DUP e PIAO.

La disciplina del PIAO di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 riguarda gli enti con un numero di dipendenti maggiore di 50, ma l'art. 1, comma 3, del DPR n. 81/2022 prevede che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021" e che il DM n. 132 del 2022 definisce, altresì, le modalità semplificate per l'adozione del PIAO da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. Pertanto, la proposta di aggiornamento del DUP alla disciplina del PIAO deve riguardare e dovrà essere estesa anche alle due modalità di DUP semplificato.

Nell'esaminare la proposta di adeguamento dei principi contabili alla disciplina del PIAO la Commissione prende atto che tale disciplina ha determinato il venir meno dello stretto collegamento tra la programmazione strategica e quella operativa che caratterizzava la disciplina originaria del DUP e consentiva agli enti locali di definire contestualmente il quadro complessivo della programmazione e le risorse, non solo finanziarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi.

Concluso l'esame la Commissione approva le proposte di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118 del 2011 riguardanti il DUP e il PEG con le correzioni proposte.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Funzione pubblica, invitati, la Commissione concorda di inviare alla Presidenza del Consiglio il testo approvato per consentire di acquisire eventuali correzioni e/o integrazioni.

Di seguito le proposte di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 riguardanti il DUP condivise dalla Commissione ARCONET che saranno inserite nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo):

La Sezione Operativa (SeO) La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Il contenuto minimo della SeO è costituito: f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie umane e strumentali ad esse destinate; j) dalla programmazione

delle risorse finanziarie da destinare ai del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente;

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

➤ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

➤ Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1 - Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

.....

Parte 2 - La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, e patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato dal DM 30 giugno 2022, n. 132, dedica un apposito articolo al rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto” (art. 8, comma 1).

L'art. 7 del medesimo decreto prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il successivo art. 8 comma 2, precisa che “in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.

Al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell'ente, il DUP deve fare necessariamente riferimento alle risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo.

Risulta pertanto evidente che, in occasione dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione, gli enti non possono fare riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale definito nell'ultimo PIAO adottato che riguarda il triennio che decorre dall'esercizio in corso.

Per consentire la determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è necessario che nel DUP sia inserita la programmazione triennale del personale (aggiornata rispetto all'ultimo PIAO adottato), eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO.

Ciò premesso gli enti locali devono fare riferimento alle indicazioni del DUP riguardanti la programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo di questa Amministrazione, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili.

L'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall' art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) dispone che le pubbliche amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012.

Il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo di questa Amministrazione, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e, nonostante non sussistano certamente situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

Per quanto riguarda la programmazione del personale sostanzialmente sono previste politiche di mantenimento dell'attuale dotazione organica, nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

Qualora per esigenze straordinarie (ovvero mobilità, cessazioni etc) dovesse verificarsi una "vacanza di personale" si procederà alla copertura della stessa in osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di personale in modo tale da garantire una continuità nei servizi erogati alla cittadinanza.

Verranno autorizzate, per il triennio 2024-2025-2026, le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e ss.mm. e ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Per il triennio 2024-2025-2026 la Giunta si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, in considerazione di modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente e/o diversa scelta di gestione dei servizi ovvero qualora si verificassero esigenze tali determinate da mutazioni del quadro di normativo di riferimento.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.

Eliminazione vincoli

Il c. 2 dell'art. 57 "Disposizioni in materia di enti locali" del Decreto Fiscale (DL 124/2019), in tema di semplificazioni, ha abrogato i seguenti tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e

divenuti anacronistici rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa:

- limiti di spesa per la formazione del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010);
- limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, DL 78/2010);
- Limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, c. 8, DL 78/2010);
- divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, DL 78/2010); limiti delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010);
- limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, c. 1 DL112/2018);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, c. 1-ter, DL 98/2011);
- limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012);
- obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, DL 66/2014) per cui il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, c. 594, della legge n. 244/2007 e gli altri documenti di programmazione quali: tagli a spese per studi e incarichi di consulenza, spese per collaborazioni coordinate e continuative, spese per convegni, pubblicità, rappresentanza, spese per missioni, spese di formazione, spese per acquisto e manutenzione, noleggio e buono taxi autovetture, mobili ed arredi, ecc...non sono più presenti nel DUP.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni è stato introdotto dall'art. 58 del D.L. 25-06-2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 06-08-2008 n. 133 s.m.i., e consiste in uno strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio patrimonio immobiliare disponibile. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, il piano è allegato quale parte integrante alla sezione operativa del DUP.

La finalità dello strumento è quella di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; vi si inseriscono i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, allo scopo di sollecitare per gli stessi iniziative di riconversione e riuso che consentano il reinserimento dei cespiti nel circuito economico sociale, innescando, conseguentemente, il processo di rigenerazione urbana con ricadute positive sul territorio, oltre che sotto il profilo della riqualificazione fisica, anche e soprattutto sotto il profilo economico-sociale. Ciò si inserisce nell'attuale impianto normativo riguardante il patrimonio immobiliare pubblico, sempre più orientato alla gestione patrimoniale di tipo privatistico, che, in particolare nell'attuale congiuntura socio-economica, impone la diminuzione delle spese di gestione, di indebitamento e del debito pubblico anche attraverso la razionalizzazione degli spazi, la messa a reddito dei beni e l'alienazione, per il rilancio dell'economia ed il recupero fisico e sociale delle città.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Gli elenchi di cui sopra hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

L'art. 58 del D.L. 112/2008 estende (comma 6) anche agli Enti territoriali la possibilità di utilizzare lo strumento della concessione di valorizzazione, già previsto per i beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 3-bis del D.L.25-09-2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23-11-2001 n. 410. Infine, l'art. 58, al comma 9, dispone che a tali conferimenti, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui

sopra, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L.25-09-2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23-11-2001 n. 410; in particolare, l'art.3 comma 18 del D.L.351/2001, a seguito delle modifiche apportate con il D.L. 12-09-2014 n. 133 convertito con modificazioni in L. 11-11-2014, n. 164,art.20 comma 4 lett.a), dispone che: *“Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'art. 19, commi 14 e 15, del D.L.31-05-2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30-07-2010, n. 122. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti.”*

Gli elenchi aggiornati dei beni immobili, suscettibili di valorizzazione/ovvero dismissione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 58 del Decreto-legge 25.06.2008 n.112, convertito in Legge 06.08.2008 n.133, saranno allegati al bilancio di previsione 2024, 2025, 2026.

Si precisa che per gli anni **2024/2026** non sono previste, alla data odierna, alienazioni e pertanto non verrà redatto il Piano delle alienazioni immobiliari ai sensi del 2' comma dell'art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.